

APPROVAZIONE PIANO DI STOCK OPTION AI SENSI DELL'ARTICOLO 114-BIS, T.U.F.

Signori Azionisti,

il 18 marzo 2009, il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha approvato un nuovo «Regolamento per l'attribuzione di stock option» (in sostituzione dell'originario "piano-quadro" che era stato approvato il 2 maggio 2001) al fine di adeguarne la disciplina all'evoluzione della normativa e della prassi.

Il Regolamento - che qui si allega - si limita a definire in via generale i principi - quadro per l'attribuzione delle *stock option*, nonché la disciplina generale cui queste sono soggette, mentre demanda alla assemblea, mediante l'approvazione di ogni specifico «piano di *stock option*», la determinazione dei seguenti elementi

- (i) numero massimo delle opzioni di volta in volta attribuibili alle categorie di beneficiari (dipendenti, amministratori e collaboratori di società del Gruppo Campari);
- (ii) periodo a partire dal quale ed entro il quale le opzioni possono essere esercitate (cosiddetto *vesting period*) e, eventualmente, le specifiche finestre di esercizio; e
- (iii) termine entro il quale gli organi competenti possono procedere alla effettiva attribuzione delle opzioni attribuibili.

Conformemente ai principi - quadro di cui al Regolamento, il Consiglio di Amministrazione Vi propone pertanto, quest'anno, di approvare un piano di *stock option*

- per un numero massimo di n. 2.000.000. opzioni attribuibili a ogni categoria di beneficiari diversi dai membri del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, mentre non è prevista l'attribuzione di opzioni a membri del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente;
- esercitabili nel corso del biennio successivo alla scadenza del quinto anno dalla data di assegnazione e, in particolare, nel corso di quattro finestre mensili (al secondo, quinto, settimo e undicesimo mese di ciascun anno del biennio);
- con l'attribuzione agli organi competenti di ogni potere per procedere all'attuazione del piano entro il termine del 30 giugno 2010.

** *** **

Nel seguito di questa relazione, il Consiglio di Amministrazione espone tutte le informazioni di dettaglio circa il piano di *stock option* (di cui si sono appena illustrate le caratteristiche essenziali) in conformità alle indicazioni previste per il documento informativo contenute nello schema allegato al Regolamento Emittenti emanato dalla Consob.

Premessa: alcune definizioni di termini di uso non comune ed elementi - chiave del piano di stock option

<u>Azioni:</u>	le azioni di Davide Campari-Milano S.p.A.;
<u>Beneficiari:</u>	i dipendenti e/o gli amministratori e/o i collaboratori del Gruppo Campari ai quali siano state attribuite Opzioni;
<u>Emittente:</u>	Davide Campari-Milano S.p.A., controllante del Gruppo Campari;
<u>Gruppo:</u>	il Gruppo Campari che fa capo all'Emittente;
<u>Opzioni:</u>	le opzioni attribuite dall'Emittente ai Beneficiari per la sottoscrizione e/o l'acquisto di Azioni;
<u>Periodo di Esercizio:</u>	il periodo previsto dal Piano a partire dal quale ed entro il quale le Opzioni potranno essere esercitate;
<u>Piano:</u>	il Piano di <i>stock option</i> , predisposto dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, previo parere del Comitato Remunerazione e Nomine, e

Prezzo di Esercizio: conseguentemente approvato dalla assemblea ordinaria dell'Emittente; il valore pari alla media aritmetica del prezzo ufficiale di borsa nel mese precedente la data di attribuzione;

Regolamento: il Regolamento che contiene i principi quadro e la disciplina generale del Piano, allegato alla presente relazione esclusivamente per fini informativi e disponibile sul sito *internet* dell'Emittente www.camparigroup.com.

I soggetti destinatari.

1.1. I destinatari delle Opzioni non sono stati ancora individuati nominativamente.

1.1.1. L'indicazione nominativa dei Beneficiari delle *stock option* è infatti rimessa agli organi sociali cui compete l'attuazione del Piano di *stock option* approvato dall'assemblea. In particolare, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento, l'individuazione nominativa dei Beneficiari compete:

- (i) al Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, previo parere del Comitato Remunerazione e Nomine (e, se del caso, del Collegio Sindacale), con riguardo agli amministratori dell'Emittente e a ogni altro Beneficiario che svolga funzioni di direzione dell'Emittente;
- (ii) a ciascun Amministratore Delegato dell'Emittente, con riguardo a ogni altra categoria di Beneficiario.

1.1.2. Ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento, ai fini dell'individuazione nominativa dei Beneficiari, l'organo competente tiene conto dell'importanza del ruolo rivestito da ciascun Beneficiario nel Gruppo, nonché dell'interesse dell'Emittente a graduarne l'incentivazione a lungo termine nell'ambito delle proprie strategie.

1.1.3. Gli organi sociali competenti devono comunque attenersi ai limiti quantitativi

deliberati dall'assemblea ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento; e precisamente:

- massimo n. 2.000.000 Opzioni per Beneficiari diversi dagli amministratori dell'Emittente, a favore dei quali non è prevista l'attribuzione di Opzioni.

1.1.3. Le informazioni inerenti agli effettivi destinatari delle *stock option* saranno rese pubbliche in occasione dell'attuazione del Piano, in conformità delle applicabili disposizioni di legge e regolamento.

1.2. Il Regolamento prevede che Beneficiari possano essere gli appartenenti ad una delle tre categorie di «dipendenti», «amministratori» e «collaboratori» del Gruppo Campari.

1.2.1. Quale che sia la categoria di appartenenza di ciascun Beneficiario, le Opzioni attribuite sono soggette a una disciplina comune.

1.2.2. La categoria di appartenenza rileva unicamente ai fini dell'eventuale perdita, totale o parziale, delle Opzioni attribuite per effetto della perdita (imputabile o meno) delle vesti (di dipendente, amministratore o collaboratore) in ragione delle quali vengono attribuite le Opzioni (icfr. i punti 4.7. e 4.8).

Le ragioni che motivano l'adozione del Piano.

2.1. L'attribuzione di *stock option* costituisce il principale meccanismo di «incentivazione a lungo termine» (*long term incentive plan*) grazie al quale

- (i) si attraggono e fidelizzano i talenti manageriali che occupano posizioni rilevanti nel Gruppo;
- (ii) si allineano gli interessi (a una adeguata remunerazione) del *management* agli interessi (a un adeguato apprezzamento economico) degli azionisti.

L'arco temporale previsto - *vesting period* biennale decorrente dalla scadenza del quinto anno dalla data di attribuzione - è stato identificato allo scopo di evitare che logiche di breve periodo possano pregiudicare l'adeguata incentivazione del *management* rispetto a obiettivi il cui raggiungimento può essere misurato solo dopo diversi esercizi dalla data della loro individuazione ed attuazione.

2.2. La maturazione delle Opzioni non dipende da indicatori di *performance*, ma esclusivamente dal mantenimento, fino alla naturale scadenza, delle vesti (di amministratore, dipendente o collaboratore) in ragione delle quali esse sono attribuite. Nel caso di perdita delle vesti in ragione delle quali le Opzioni sono attribuite per fatto non imputabile al Beneficiario, è prevista la riduzione *pro rata temporis* del numero delle Opzioni, nonché la facoltà (ma non l'obbligo) dell'esercizio anticipato.

2.3. Ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento, ai fini della determinazione del numero di Opzioni attribuite a ciascun Beneficiario, l'organo competente tiene conto dell'importanza del ruolo rivestito da ciascun Beneficiario nel Gruppo, nonché dell'interesse dell'Emittente a graduarne l'incentivazione a lungo termine nell'ambito delle proprie strategie.

2.4. Non applicabile.

2.5. L'approvazione del Piano non è stata influenzata da valutazioni di carattere fiscale o contabile e la sua attuazione sarà eseguita, nell'interesse dell'Emittente, nel rispetto delle disposizioni fiscali e contabili di volta in volta vigenti.

2.6. Non è previsto il sostegno del Piano da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione di lavoratori nelle imprese.

Iter di approvazione e tempistica di assegnazione delle Azioni

3.1. La regolamentazione dei principi - quadro per l'attribuzione delle *stock option* e la disciplina generale applicabile alle Opzioni di volta in volta attribuite è contenuta nel «*Regolamento per l'attribuzione di stock option*» approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente il 18 marzo 2009. Il Regolamento prevede in particolare la seguente procedura:

- il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Comitato Remunerazione e Nomine, predispone uno specifico Piano di *stock option* da sottoporre per l'approvazione all'assemblea dell'Emittente;
- l'assemblea approva il Piano, precisando
 - (i) il numero massimo delle Opzioni attribuibili (con separata indicazione di quelle attribuibili agli amministratori dell'Emittente e quelle attribuibili a ogni altro Beneficiario),
 - (ii) il periodo a partire dal quale ed entro il quale le Opzioni possono essere esercitate (*vesting period*) e, eventualmente, le specifiche finestre di esercizio; e

- (iii) il termine entro il quale il Piano può essere attuato;
- gli organi sociali competenti (a seconda del caso: il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente con riguardo agli amministratori dell'Emittente e a ogni altro esercente funzioni di direzione dell'Emittente; ciascun Amministratore Delegato dell'Emittente con riguardo ad ogni altro Beneficiario) individuano nominativamente i Beneficiari e determinano il numero delle Opzioni a ciascuno attribuite, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'assemblea e secondo i criteri di cui ai precedenti punti 1.1.2 e 2.3.

3.2. Ai sensi dell'articolo 18, del Regolamento, l'amministrazione operativa del Piano è attribuita alla Direzione Affari Legali dell'Emittente, di concerto con la Direzione Risorse Umane e con la Tesoreria dell'Emittente stessa.

3.3. Ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento, la disciplina applicabile alle Opzioni già attribuite può essere modificata, col consenso del Beneficiario, dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente (previo parere del Comitato Remunerazione e Nomine), sempreché ciò sia conforme all'interesse dell'Emittente. È comunque escluso che il Consiglio di Amministrazione possa procedere all'attribuzione di nuove Opzioni in eccesso ai limiti quantitativi stabiliti dall'assemblea in occasione dell'approvazione del Piano. Ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento, il Regolamento (e cioè la disciplina - quadro per l'attribuzione delle *stock option*) può essere modificato dal Consiglio di Amministrazione (previo parere del Comitato Remunerazione e Nomine). Le modifiche al Regolamento hanno effetto solo con riguardo alle Opzioni attribuite successivamente.

3.4. Ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento, gli organi sociali competenti possono procedere ad acquistare e/o emettere le Azioni al servizio del Piano nel rispetto delle applicabili norme di legge e regolamento. È nel potere discrezionale dell'organo esecutivo dell'Emittente decidere se acquistare le Azioni sul mercato contestualmente all'attribuzione delle Opzioni ovvero stipulare contratti derivati per la copertura dal rischio di oscillazione del corso ovvero ancora procurarsi altrimenti (ad esempio, con aumento di capitale) la provvista al servizio delle Opzioni.

4. Le caratteristiche degli strumenti attribuiti

4.1. Il Piano è strutturato come un tipico piano di *stock option*, con l'attribuzione ai Beneficiari della facoltà di acquistare (nel corso del *vesting period*) Azioni dell'Emittente a un prezzo prefissato (pari alla media aritmetica dei prezzi ufficiali di borsa nel mese antecedente la data dell'attribuzione). È prevista l'attribuzione effettiva delle Azioni (cosiddetto "regolamento con consegna fisica") a fronte del pagamento del prezzo relativo. Tuttavia, qualora il Beneficiario lo richiedesse e l'Emittente vi acconsentisse, è anche prevista la liquidazione della differenza fra il valore delle Azioni alla data dell'esercizio delle Opzioni e il corrispondente Prezzo di Esercizio.

4.2. Il *vesting period* è stato determinato dall'assemblea in un biennio decorrente dalla scadenza del quinto anno dalla data di attribuzione delle Opzioni. Le Opzioni possono essere esercitate durante quattro finestre mensili coincidenti con il secondo, quinto, settimo e undicesimo mese di ciascun anno del biennio.

4.3. Gli organi sociali competenti possono attribuire Opzioni in esecuzione del Piano di *stock option* fino al termine del 30 giugno 2010.

4.4. Entro il termine previsto dal Piano di *stock option* (cfr. il punto precedente), gli organi sociali

competenti possono attribuire:

- fino a massimo n. 2.000.000 Opzioni a Beneficiari diversi dagli amministratori dell'Emittente, a favore dei quali non è prevista l'attribuzione di Opzioni.

4.5. La maturazione delle Opzioni non dipende da indicatori di *performance*, ma esclusivamente dal mantenimento - fino alla scadenza - delle vesti (di amministratore, dipendente o collaboratore) in ragione delle quali esse sono attribuite. Nel caso di perdita delle vesti in ragione delle quali le Opzioni sono attribuite per fatto non imputabile al Beneficiario, è prevista la riduzione *pro rata temporis* del numero delle Opzioni, nonché la facoltà (ma non l'obbligo) dell'esercizio anticipato.

4.6. Le Opzioni attribuite non sono cedibili se non *mortis causa*. Le Azioni rivenienti dall'esercizio delle Opzioni non sono soggette a vincoli di indisponibilità.

4.7. Le Opzioni decadono nel solo caso in cui, prima che esse siano giunte a scadenza, il Beneficiario perda, per fatto imputabile, le vesti (amministratore, dipendente o collaboratore) in ragione delle quali esse gli erano state attribuite. Nel caso in cui invece tali vesti siano perse per fatto non imputabile o per risoluzione consensuale in forma scritta del rapporto, le Opzioni sono ridotte *pro rata temporis* con l'ulteriore facoltà (ma non l'obbligo) di esercizio anticipato (cfr. il punto 4.5.).

4.8. La cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento o dimissioni, prima della data in cui le Opzioni siano giunte a scadenza, determina la decadenza delle Opzioni attribuite. La cessazione del rapporto di lavoro per pensionamento, impossibilità sopravvenuta non imputabile o per risoluzione consensuale in forma scritta determina la riduzione *pro rata temporis* del numero di Opzioni attribuite, nonché la facoltà (ma non l'obbligo) di esercizio anticipato (cfr. il punto precedente).

4.9. Salvo quanto esposto ai punti precedenti, non vi sono cause di annullamento del Piano di *stock option* approvato dall'assemblea.

4.10. Le Azioni attribuite per effetto dell'esercizio delle Opzioni non sono riscattabili da parte dell'Emittente.

4.11. Non sono previsti prestiti o altre agevolazioni ai Beneficiari per l'acquisto delle Azioni rivenienti dall'esercizio delle Opzioni.

4.12. L'onere atteso dall'Emittente sarà determinato con riferimento alle date di effettiva assegnazione delle Opzioni, secondo il metodo Black-Scholes.

4.13. Gli eventuali effetti diluitivi conseguenti all'attuazione del Piano dipendono dalla scelta dell'Emittente di procurarsi la provvista mediante acquisti sul mercato ovvero mediante aumento di capitale. Sebbene il Regolamento autorizzi l'Emittente a procedere tanto con acquisti di Azioni già emesse, quanto con aumento di capitale, l'Emittente ha finora sempre proceduto con acquisti di Azioni proprie sul mercato (nel rispetto delle norme applicabili) e, pertanto, senza alcun effetto diluitivo.

4.14. Non applicabile.

4.15. Non applicabile.

4.16. Ciascuna Opzione dà diritto all'acquisto di un'Azione. Tale rapporto può essere modificato solo in caso di operazioni straordinarie che incidano sul capitale dell'Emittente (cfr. il punto 4.23).

4.17. Cfr. il punto 4.2.

4.18. Cfr. il punto 4.2.

4.19. Il Prezzo di Esercizio delle Opzioni è pari alla media aritmetica dei prezzi ufficiali di borsa nel mese antecedente la data di attribuzione.

4.20. Non applicabile.

4.21. Non sono previsti prezzi di esercizio diversi in ragione della diversità dei soggetti Beneficiari o delle categorie di Beneficiari.

4.22. Non applicabile.

4.23. Gli effetti sulle Opzioni di operazioni sul capitale dell'Emittente sono stabiliti dall'articolo 14 del Regolamento, il quale detta la seguente disciplina:

a) *aumento di capitale a pagamento*: nel caso che, in pendenza di Opzioni non ancora esercitate, l'Emittente deliberi un aumento del capitale a pagamento mediante emissione di nuove Azioni, nessun diritto spetta al Beneficiario;

b) *fusioni o scissioni*: in caso di operazioni straordinarie, quali fusioni (tranne che nel caso di incorporazione da parte dell'Emittente di società dallo stesso interamente possedute) e scissioni, che abbiano effetti sul capitale nominale dell'Emittente, i Beneficiari hanno la facoltà di esercitare anticipatamente le Opzioni, ma soltanto in numero ridotto *pro rata temporis*; in caso di mancato esercizio anticipato, le Opzioni si intendono decadute, salvo che il progetto dell'operazione straordinaria preveda (i) la facoltà dei Beneficiari di mantenere le Opzioni fino a naturale scadenza (con eventuale modifica del Prezzo di Esercizio e/o del rapporto fra Opzioni ed Azioni per tener conto degli effetti economici dell'operazione straordinaria) e/o (ii) la sostituzione delle Opzioni attribuite con nuove Opzioni che diano il diritto all'acquisto delle Azioni dell'Emittente *post* operazione straordinaria (per tener conto degli effetti economici dell'operazione straordinaria);

c) *aumento di capitale gratuito e riduzione del capitale per perdite*: in caso di aumento di capitale mediante imputazione di riserve e in caso di riduzione del capitale per perdite, il rapporto fra numero di Opzioni attribuite e numero di Azioni a loro servizio sarà modificato in misura corrispondente (ad esempio, in caso di raddoppio del capitale, ciascuna Opzione darà il diritto all'acquisto di due Azioni);

d) *riduzione volontaria del capitale*: in caso di riduzione volontaria del capitale, ai Beneficiari è attribuita la facoltà di esercitare anticipatamente tutte le Opzioni in numero ridotto *pro rate temporis*, fermo restando che in caso di mancato esercizio anticipato, le Opzioni continueranno ad essere esercitabili, integralmente, fino alla naturale scadenza;

e) *frazionamenti o raggruppamenti di azioni*: in caso di frazionamenti o raggruppamenti di azioni, il rapporto fra numero di Opzioni attribuite e numero di Azioni a loro servizio sarà modificato in misura corrispondente;

REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DI STOCK OPTION

1. Premessa – Il presente regolamento (“**Regolamento**”) definisce in via generale

- a) i principi e le modalità per l'attribuzione, da parte di Davide Campari-Milano S.p.A. (“**Emittente**”), di opzioni (“**Opzioni**”) per la sottoscrizione e/o l'acquisto di azioni

dell'Emittente (“**Azioni**”), a soggetti legati da un rapporto di lavoro dipendente (“**Dipendenti**”) e/o ad amministratori (“**Amministratori**”) dell'Emittente o di altra società del Gruppo Campari (“**Gruppo**”) e/o a soggetti che rendono abitualmente prestazioni d'opera a favore di una o più società del Gruppo (“**Collaboratori**”); nonché

b) la disciplina convenzionale cui sono automaticamente soggette le Opzioni di volta in volta attribuite.

2. Definizioni - Ai fini del presente Regolamento, i termini successivamente indicati, ove riportati con lettera maiuscola, avranno il seguente significato, con la precisazione che i termini definiti al singolare si intendono riferiti anche al plurale e viceversa:

- 2.1. “**Amministratori**”: gli amministratori di una società del Gruppo;
- 2.2. “**Azioni**”: le azioni di Davide Campari-Milano S.p.A.;
- 2.3. “**Beneficiari**”: i Dipendenti e/o gli Amministratori e/o i Collaboratori del Gruppo ai quali siano state attribuite Opzioni;
- 2.4. “**Collaboratori**”: i soggetti che rendono abitualmente prestazioni d'opera a favore di una o più società del Gruppo;
- 2.5. “**Dipendenti**”: i soggetti legati da un rapporto di lavoro dipendente con una società del Gruppo;
- 2.6. “**Emittente**”: Davide Campari-Milano S.p.A.;
- 2.7. “**Gruppo**”: il Gruppo Campari che fa capo all'Emittente;
- 2.8. “**Lettera di Accettazione**”: la lettera raccomandata A/R con la quale ciascun Beneficiario comunica la sua eventuale decisione di accettare le Opzioni conformemente all'articolo 8 del Regolamento;
- 2.9. “**Lettera di Esercizio**”: la lettera raccomandata A/R inviata dal Beneficiario alla Emittente per comunicare la decisione di esercitare le Opzioni conformemente all'articolo 9 del Regolamento;
- 2.10. “**Lettera di Offerta**”: la lettera raccomandata A/R con la quale l'Emittente comunica a ogni Beneficiario il numero di Opzioni a lui offerte conformemente all'articolo 7 del Regolamento;
- 2.11. “**Opzioni**”: le opzioni attribuite dall'Emittente ai Beneficiari per la sottoscrizione e/o l'acquisto di Azioni;
- 2.12. “**Periodo di Esercizio**”: il periodo previsto dal Piano a partire dal quale ed entro il quale le Opzioni potranno essere esercitate;
- 2.13. “**Piano**”: il piano di *stock option*, predisposto dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, previo parere del Comitato Remunerazione e Nomine, e conseguentemente approvato dalla assemblea ordinaria dell'Emittente;
- 2.14. “**Regolamento**”: il presente Regolamento disponibile sul sito *internet* dell'Emittente www.camparigroup.com.

3. Piano di *stock option* – Le Opzioni sono attribuite ai Beneficiari (secondo le modalità di cui agli articoli 4 e 7 del Regolamento) sulla base di un apposito Piano predisposto dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente (previo parere del Comitato Remunerazione e Nomine) e sottoposto per l'approvazione all'assemblea ordinaria.

Il Piano approvato dall'Assemblea dovrà indicare:

- (i) il numero massimo di Opzioni attribuibili, con separata indicazione di quelle destinate ad Amministratori dell'Emittente e quelle destinate ad ogni altra categoria di Beneficiari;
- (ii) il Periodo di Esercizio (cosiddetto *vesting period*), se del caso, le specifiche finestre temporali di esercizio all'interno del *vesting period*;
- (iii) il termine (dalla data di approvazione del Piano) entro il quale gli organi sociali competenti possono procedere all'effettiva attribuzione ai Beneficiari.

Il Piano approvato dall'Assemblea potrà anche contenere la determinazione nominativa dei

Beneficiari, nonché la quantificazione del numero di Opzioni a ciascuno attribuite, fermo restando che, in mancanza, tali compiti saranno svolti dagli organi competenti nei limiti stabiliti nel Piano e secondo le modalità di cui agli articoli 4 e 7 del Regolamento.

- 4. Determinazione dei Beneficiari** - Nel rispetto dei limiti stabiliti dal Piano, l'individuazione nominativa dei Beneficiari e la determinazione del numero di Opzioni a ciascuno attribuite, competono
- (i) al Consiglio di Amministrazione dell'Emittente (previo parere del Comitato Remunerazione e Nomine e, se del caso, del Collegio Sindacale) con riguardo a Beneficiari che siano tali in quanto Amministratori dell'Emittente, nonché con riguardo a Beneficiari che svolgano funzioni di direzione nell'Emittente;
 - (ii) a ciascun amministratore delegato dell'Emittente con riguardo a Beneficiari che non rientrino in quelli menzionati *sub* (i).

Nel procedere all'individuazione dei Beneficiari e del numero di Opzioni a ciascuno attribuite, l'organo competente dovrà tener conto dell'importanza del ruolo rivestito da ciascun Beneficiario nell'ambito del, o rispetto al, Gruppo, nonché dell'interesse dell'Emittente a graduarne l'incentivazione a lungo termine nell'ambito delle proprie strategie.

- 5. Azioni al servizio del Piano** - Le Azioni al servizio delle Opzioni di volta in volta attribuite potranno essere acquistate e/o emesse dall'Emittente nel rispetto di tutte le norme applicabili, in una o più circostanze, secondo le modalità stabilite dagli organi sociali competenti.

Gli organi sociali competenti potranno anche stipulare, nel rispetto di tutte le applicabili norme di legge, appositi contratti derivati con finalità di copertura del fabbisogno di Azioni al servizio delle Opzioni.

- 6. Prezzo di Esercizio** - Il prezzo unitario di acquisto e/o di sottoscrizione delle Azioni sarà pari alla media aritmetica del prezzo ufficiale di borsa nel mese precedente al giorno nel quale le Opzioni saranno di volta in volta attribuite con l'invio della Lettera di Offerta di cui al successivo articolo 7.

- 7. Attribuzione delle Opzioni** - Le Opzioni di cui l'organo competente abbia deciso l'attribuzione, nei limiti stabiliti dal Piano, dovranno essere offerte ai Beneficiari con Lettera di Offerta, da inviarsi con raccomandata A/R, contenente l'indicazione dei seguenti dati:

- (i) menzione delle specifiche vesti in ragione delle quali le Opzioni vengono attribuite e della società del Gruppo cui il rapporto o la carica si riferiscono (ad esempio, dipendente della società X o amministratore della società Y), nonché, se del caso, indicazione del ruolo aziendale ricoperto dal Beneficiario nel Gruppo (ad es., *chief executive officer* o Direttore Marketing Italia);
- (ii) numero complessivo delle Opzioni attribuite;
- (iii) il Prezzo di Esercizio (determinato ai sensi del precedente articolo 6);
- (iv) indicazione dell'eventuale facoltà di esercizio parziale con l'indicazione della eventuale perdita delle Opzioni non esercitate.

La Lettera di Offerta, cui dovrà essere allegata copia del Regolamento, dovrà anche contenere la precisazione che le Opzioni sono soggette alla disciplina dettata dal Regolamento.

- 8. Accettazione delle Opzioni** - Entro un termine di trenta giorni dalla ricezione della Lettera di Offerta, il Beneficiario dovrà comunicare all'Emittente la sua decisione con Lettera di Accettazione, da inviarsi con raccomandata A/R, con la quale dovrà manifestare l'accettazione di tutti i termini e condizioni della Lettera di Offerta (ivi inclusi i termini e condizioni del Regolamento applicabile alle Opzioni).

Ove, decorso il termine di cui al primo comma, nessuna Lettera di Accettazione sarà stata ricevuta dall'Emittente, l'offerta di Opzioni si intenderà automaticamente decaduta.

- 9. Esercizio delle Opzioni** - Ciascun Beneficiario potrà esercitare le Opzioni, nei termini e modalità indicati nella Lettera di Offerta, inviando all'Emittente la Lettera di Esercizio, con raccomandata A/R, ove dovrà indicare il numero delle Opzioni esercitate.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà a emettere e/o cedere, a seconda del caso, le Azioni spettanti ai Beneficiari delle Opzioni che ne abbiano effettuato valido ed efficace esercizio entro quindici giorni dalla ricezione della Lettera di Esercizio, previo pagamento da parte dei Beneficiari dell'intero prezzo a favore dell'Emittente sul conto corrente indicato dall'Emittente stessa.

Nei limiti consentiti dalle norme applicabili, qualora il Beneficiario ne abbia fatto richiesta, in luogo di procedere all'emissione e/o cessione delle Azioni, l'Emittente avrà la facoltà (ma non l'obbligo) di corrispondere al Beneficiario, nello stesso termine di cui al precedente comma, la differenza fra (i) il controvalore, alla data dell'esercizio delle Opzioni, delle Azioni spettantegli e (ii) il Prezzo di Esercizio delle Opzioni.

10. Riduzione del numero delle Opzioni attribuite e facoltà di esercizio anticipato - Nei casi di perdita non imputabile al Beneficiario, in data anteriore al Periodo di Esercizio, delle vesti in ragione delle quali gli erano state attribuite le Opzioni (così come identificate nella Lettera di Offerta) e segnatamente nei casi di

- pensionamento, sopravvenuta impossibilità di rendere la prestazione lavorativa (purché non imputabile), ovvero risoluzione consensuale (in forma scritta) del rapporto di lavoro dipendente;
- perdita della carica di Amministratore per cause diverse da dimissioni o revoca per giusta causa ovvero cessazione dalla carica per risoluzione consensuale (in forma scritta) del rapporto di amministrazione;
- interruzione del rapporto abituale di collaborazione da parte di un Collaboratore o della società del Gruppo con la quale è in essere il rapporto (per causa non imputabile) ovvero risoluzione consensuale (in forma scritta) del rapporto di collaborazione;

il numero delle Opzioni attribuite sarà ridotto in misura pari al rapporto fra, da una parte, il numero di giorni trascorsi dall'attribuzione delle Opzioni e, dall'altra parte, il numero complessivo di giorni dall'attribuzione delle Opzioni fino al primo giorno del corrispondente Periodo di Esercizio (o fino ai corrispondenti Periodi di Esercizio, in caso di facoltà di esercizio scaglionato).

Il Beneficiario potrà inoltre decidere se esercitare le Opzioni (nel numero risultante dall'applicazione del precedente comma) nel corrispondente Periodo di Esercizio (o nei corrispondenti Periodi di Esercizio) ovvero anticipatamente entro un termine di 30 giorni dalla data in cui sarà occorso uno degli eventi menzionati nel primo comma di questo articolo, secondo le stesse modalità di cui al precedente articolo 9.

Resta inteso che

- a) salvo quanto previsto dal seguente punto b), la perdita, non imputabile al Beneficiario, delle vesti in ragione delle quali gli erano state attribuite le Opzioni, così come identificate nella Lettera di Offerta, determina gli effetti di cui al presente articolo anche nel caso in cui il Beneficiario mantenga altre vesti, pur astrattamente idonee all'attribuzione di Opzioni, ma non menzionate nella Lettera di Offerta (ad esempio, perdita della carica di amministratore della società X, in ragione della quale erano state attribuite le Opzioni, da parte di un soggetto che mantenga altra carica di amministratore della società Y, non rilevante ai fini dell'attribuzione delle Opzioni);
- b) la precedente regola non troverà applicazione nel solo caso in cui, nonostante la perdita delle vesti in ragione delle quali erano state attribuite le Opzioni, il Beneficiario mantenga altre vesti, le quali, pur non menzionate nella Lettera di Offerta, secondo l'insindacabile giudizio dell'Emittente gli consentano comunque di svolgere in modo sostanzialmente inalterato lo stesso ruolo aziendale (ad esempio, perdita della carica di amministratore della società X, in ragione della quale erano state attribuite le Opzioni, da parte di un soggetto che mantenga la carica di amministratore della società Y, la quale pur irrilevante ai fini dell'attribuzione delle

Opzioni, gli consenta di continuare a svolgere in modo sostanzialmente inalterato il ruolo di Direttore Marketing Italia);

- c) la perdita, non imputabile al Beneficiario, delle vesti in ragione delle quali gli erano state attribuite le Opzioni non determina in alcun caso gli effetti del presente articolo, qualora essa sia contestuale o comunque funzionale all'acquisto *ex novo* di vesti idonee all'attribuzione di Opzioni che consentano al Beneficiario, secondo l'insindacabile giudizio dell'Emittente, di svolgere in modo sostanzialmente inalterato nel Gruppo un ruolo di importanza equivalente o superiore a quello precedentemente svolto (ad es., perdita della carica di Direttore Marketing Italia, in ragione della quale erano state attribuite le Opzioni, e contestuale acquisto di una nuova carica di Direttore Marketing Gruppo).

11. Decadenza delle Opzioni - Nei casi di perdita imputabile al Beneficiario, in data anteriore al Periodo di Esercizio, delle vesti in ragione delle quali gli erano state attribuite le Opzioni, e segnatamente nei casi di

- licenziamento o dimissioni del Dipendente;
- revoca per giusta causa dell'Amministratore;
- interruzione del rapporto continuativo di collaborazione per fatto del Collaboratore o comunque per causa a questo imputabile;

le Opzioni non ancora esercitate decadranno automaticamente fin dal momento della comunicazione da parte dell'Emittente dell'avveramento di uno degli eventi di cui al precedente comma.

Resta inteso che la perdita, imputabile al Beneficiario, delle vesti in ragione delle quali gli erano state attribuite le Opzioni (così come identificate nella Lettera di Offerta) determina gli effetti di cui al presente articolo, senza eccezione alcuna, anche nel caso in cui il Beneficiario mantenga altre vesti pur astrattamente idonee all'attribuzione di Opzioni (ma non menzionate nella Lettera di Offerta).

12. Decesso del Beneficiario - In caso di decesso di un Beneficiario anteriormente al Periodo di Esercizio, i suoi eredi potranno scegliere se attendere il Periodo di Esercizio (o i corrispondenti Periodi di Esercizio) con facoltà di esercizio integrale delle Opzioni attribuite, ovvero se avvalersi della facoltà di esercizio anticipato secondo termini e modalità di cui al precedente articolo 10 (ivi inclusa la riduzione del numero delle Opzioni).

13. Incredibilità delle Opzioni - Le Opzioni non sono in alcun modo cedibili, salvo quanto disposto dall'articolo precedente.

14. Operazioni straordinarie - a) *Aumento di capitale a pagamento*. Nel caso che, in pendenza di Opzioni non ancora esercitate, l'Emittente deliberi un aumento del capitale a pagamento, mediante emissione di nuove Azioni, nessun diritto spetterà al Beneficiario di Opzioni non ancora esercitate.

b) *Fusioni o scissioni*. In caso di operazioni straordinarie, quali fusioni e scissioni, che abbiano effetti sul capitale nominale dell'Emittente, i Beneficiari avranno facoltà di esercitare anticipatamente le Opzioni entro un termine di 15 giorni dalla data dell'Assemblea che delibera l'operazione straordinaria, secondo modalità e termini previsti dall'articolo 10 (ivi inclusa la riduzione del numero delle Opzioni). Decorso inutilmente tale termine le Opzioni si intenderanno automaticamente decadute, salvo che il progetto dell'operazione straordinaria, così come approvato dagli organi sociali competenti, non preveda:

- (i) la facoltà dei Beneficiari di mantenere le Opzioni fino a naturale scadenza (eventualmente modificandone - per tener conto degli effetti economici dell'operazione straordinaria - il Prezzo di Esercizio e/o il rapporto fra il numero di Opzioni e il numero delle Azioni rivenienti dall'esercizio); e/o
- (ii) l'attribuzione ai Beneficiari di nuove opzioni in sostituzione di quelle originariamente attribuite (sempre al fine di tener conto degli effetti economici dell'operazione

straordinaria).

c) *Aumento di capitale gratuito e riduzione del capitale per perdite.* In caso di aumento di capitale mediante imputazione di riserve e in caso di riduzione del capitale per perdite, il rapporto fra numero di Opzioni attribuite e numero di Azioni a loro servizio sarà modificato in misura corrispondente (ad esempio, in caso di raddoppio del capitale, ciascuna Opzione darà il diritto all'acquisto di due Azioni).

d) *Riduzione volontaria del capitale.* In caso di riduzione volontaria del capitale, ai Beneficiari delle Opzioni sarà data la facoltà di esercitare tutte le Opzioni entro un termine di 15 giorni dalla pubblicazione della convocazione dell'Assemblea, secondo modalità e termini previsti dall'articolo 10 (ivi inclusa la riduzione del numero delle Opzioni), fermo restando che in caso di mancato esercizio di tale diritto, le Opzioni continueranno ad essere esercitabili, alle stesse condizioni, fino alla naturale scadenza.

e) *Frazionamenti o raggruppamenti di azioni.* In caso di frazionamenti o raggruppamenti di azioni, il rapporto fra numero di Opzioni attribuite e numero di Azioni a loro servizio sarà modificato in misura corrispondente.

15. Offerta pubblica - Nel caso che, in pendenza di Opzioni ancora esercitabili, venga promossa un'offerta pubblica di acquisto e/o di scambio sulle Azioni, i Beneficiari avranno la facoltà di esercitare anticipatamente le Opzioni entro un termine di 15 giorni dalla data in cui l'offerta pubblica sarà stata sottoposta all'approvazione delle autorità competenti.

Nel caso previsto dal presente articolo, le Opzioni potranno essere esercitate anticipatamente per l'intero ammontare ancora (eventualmente) residuo.

16. Novazione della disciplina convenzionale di Opzioni attribuite - Fermo restando il rispetto dei limiti inderogabili stabiliti dal Piano (ai sensi dell'articolo 3, comma 2, (i) del Regolamento) con riguardo al numero massimo di Opzioni attribuibili, è facoltà del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, previo parere del Comitato Remunerazione e Nomine, procedere, con il consenso dei Beneficiari, alla modifica delle condizioni convenzionali applicabili alle Opzioni attribuite, anche in deroga al presente Regolamento, ove ciò sia funzionale all'interesse dell'Emittente. Il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, previo parere del Comitato Remunerazione e Nomine, avrà la facoltà di prevedere, anche senza la necessità del consenso dei Beneficiari, ulteriori modifiche, purché migliorative, delle modalità di esercizio delle Opzioni assegnate.

17. Modifica del Regolamento - Il presente Regolamento può essere modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, previo parere del Comitato Remunerazione e Nomine.

Salvo il caso di cui al precedente articolo, le modifiche al Regolamento non troveranno applicazione con riguardo a Opzioni previamente attribuite.

18. Amministrazione del Piano. L'amministrazione operativa di ciascun Piano è attribuita alla Direzione Affari Legali dell'Emittente, di concerto con la Direzione Risorse Umane e con la Tesoreria dell'Emittente stessa. L'Emittente potrà altresì avvalersi di strutture esterne specializzate nella gestione operativa di piani di *stock option*.

19. Legge applicabile.

Il presente Piano è retto dal diritto italiano.

20. Clausola compromissoria.

Qualsiasi controversia relativa a interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità del Regolamento e/o del Piano o a questi comunque connessa, sarà decisa da un collegio di tre arbitri che decideranno in via rituale e secondo il diritto italiano.

Ciascuna parte provvederà alla nomina di un arbitro, ai sensi dell'articolo 810 cod. proc. civ. e i due arbitri così nominati designeranno il terzo che avrà funzione di Presidente; in caso di loro disaccordo, il terzo arbitro verrà nominato dal Presidente della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano. Questi provvederà a nominare anche quello degli arbitri che una parte

non avrà designato entro il termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento dell'atto di nomina notificatole dalla parte più diligente.

Il procedimento arbitrale avrà sede, salvo diverso accordo delle Parti, in Milano e dovrà concludersi entro il termine di novanta giorni dall'ultimo atto istruttorio o, se successivo, dal compimento dell'ultimo atto difensivo.